

N. 28

## ORDINE ESECUTIVO

### **DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA NELLO STATO DI NEW YORK**

**PREMESSO CHE**, ai sensi delle sezioni 362 e 365 della Legge sui servizi di salute pubblica (Public Health Services Act) (42 U.S.C. §§ 362 e 365), e il relativo regolamento di attuazione all'articolo 42 C.F.R. § 71.40, il 2 agosto 2021 il direttore del Centro per il controllo delle malattie (Center for Disease Control, CDC) degli Stati Uniti ha emanato una Rivalutazione della salute pubblica e relativo ordine di sospensione del diritto di introdurre determinate persone da paesi in cui esistono malattie trasmissibili soggette a quarantena (*Public Health Reassessment and Order Suspending the Right to Introduce Certain Person from Countries Where a Quarantinable Communicable Disease Exists*) (l'Ordine Titolo 42);

**PREMESSO CHE**, l'Ordine Titolo 42 vieta la migrazione negli Stati Uniti di stranieri non assicurati (*covered noncitizens*) provenienti da Canada e Messico (indipendente dai loro paesi d'origine) che verrebbero altrimenti ospitati in strutture di accoglienza in un porto d'ingresso o in una stazione di pattugliamento di frontiera degli Stati Uniti presso o in prossimità dei confini terrestri e costieri degli Stati Uniti;

**PREMESSO CHE**, nonostante l'Ordine Titolo 42 in vigore, negli ultimi mesi è arrivato nella città e nello Stato di New York un gran numero di migranti con esigenze immediate di alloggio e servizi: la sola città di New York sta mettendo alloggi temporanei a disposizione di 36.738 migranti provenienti dal confine meridionale, numero che è aumentato di 12.279 unità dal gennaio 2023 e di altre 1.578 solo nell'ultima settimana.

**PREMESSO CHE**, l'Ordine Titolo 42 scadrà l'11 maggio 2023, dopodiché si prevede un'ondata migratoria verso gli Stati Uniti, che comporterà l'arrivo nella città e nello Stato di New York di diverse migliaia di richiedenti asilo in più ogni settimana ad un ritmo sempre crescente rispetto alle previsioni;

**PREMESSO CHE**, il sostegno federale è fondamentale per supportare la città di New York e le altre amministrazioni locali dello Stato che non dispongono delle infrastrutture, delle strutture e delle risorse necessarie per soddisfare l'immediata richiesta umanitaria di ospitare e soddisfare le altre esigenze di base del gran numero di migranti in arrivo;

**PREMESSO CHE**, si prevede che l'arrivo di un numero crescente di migranti richiedenti asilo nella città e nello Stato di New York sia destinato ad aggravare una crisi umanitaria già presente su larga scala e a creare una grave emergenza alla quale le amministrazioni locali non sono in grado di rispondere adeguatamente, con conseguenti problemi a livello di sanità e di sicurezza, che potrebbe comportare la perdita di vite umane o di proprietà; e

**TUTTO CIÒ PREMESSO IO, KATHY HOCHUL**, Governatrice dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione dello Stato di New York e dalla Sezione 28 dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione (Executive Law), prendo atto che ci troviamo di fronte a un imminente stato di calamità, che le amministrazioni locali interessate non sono in grado di fronteggiare adeguatamente. Pertanto, dichiaro lo stato di emergenza con decorrenza 9 maggio 2023 per l'intero Stato di New York. Il presente Ordine esecutivo resterà in vigore fino all'8 giugno 2023;

**INOLTRE**, ai sensi della Sezione 29 dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione, ordino l'attivazione del Piano statale completo per la gestione delle emergenze (State Comprehensive Emergency Management Plan) e autorizzo - a decorrere dal 9 maggio 2023 - le agenzie statali a fare quanto necessario e la Croce Rossa Americana (American Red Cross) a porre in essere le azioni appropriate per proteggere il patrimonio demaniale e assistere le amministrazioni locali e i soggetti interessati ad affrontare la calamità e ritornare alla normalità, fornendo inoltre tutta l'assistenza necessaria per tutelare la salute e la sicurezza pubbliche.

**INOLTRE**, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'Articolo 2-B del Regolamento di attuazione, con il presente sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo dalla data dell'Ordine esecutivo fino all'8 giugno 2023, le seguenti leggi, nella misura necessaria a rispondere immediatamente e adeguatamente in modo

da tutelare la salute e la sicurezza pubbliche a seguito della suddetta emergenza:

- Sezione 97-G della Legge finanziaria dello Stato (State Finance Law), nella misura necessaria a consentire l'acquisto di cibo, forniture, servizi e mezzi, oppure dotare o provvedere a vari servizi centralizzati in modo da fornire assistenza ad enti locali, individui e altri soggetti non statali colpiti, nelle attività di intervento e ripresa dall'emergenza da calamità;
- Sezione 112 della Legge finanziaria dello Stato, nella misura necessaria a inserire ulteriori opere, luoghi, finanziamenti e tempistiche per gli appalti statali o l'aggiudicazione di appalti, compresi - senza intento limitativo - appalti o locazioni per il trasferimento e il sostegno di operazioni statali ai sensi della Sezione 3 della Legge in materia di edifici pubblici (Public Buildings Law); o appalti ai sensi della Sezione 9 della Legge in materia di edifici pubblici; o appalti relativi a servizi professionali ai sensi della Sezione 136-a della Legge finanziaria dello Stato; o per l'acquisto di materie prime, servizi e tecnologia attraverso qualsiasi programma federale dell'Amministrazione per i servizi generali (General Services Administration, GSA), programmi federali 1122 o altri strumenti contrattuali statali, regionali, locali, multigiurisdizionali o cooperativi;
- Sezione 163 della Legge finanziaria dello Stato e Articolo 4-C della Legge sullo sviluppo economico (Economic Development Law), nella misura necessaria ad acquistare merci, servizi, tecnologie e materiali in deroga alle procedure ordinarie di comunicazione e acquisto;
- Sezione 103 della Legge municipale generale (General Municipal Law), nella misura necessaria ad acquistare merci, servizi, tecnologie e materiali in deroga alle procedure ordinarie di comunicazione e acquisto;
- Sezioni 768 e 711 della Legge sulla proprietà immobiliare e i procedimenti (Real Property and Proceedings Law), Sezioni 226-c e 232-a della Legge sulla proprietà immobiliare e sottodivisioni 7, 8, 9, 10 e 13 della sezione 4 della Legge sulle abitazioni multiple (Multiple Dwelling Law), nella misura necessaria a prevenire temporaneamente l'istituzione di un rapporto proprietario-inquilino tra qualsiasi individuo che fornisce assistenza nella risposta allo stato di emergenza o qualsiasi individuo che ha bisogno di un riparo o di un alloggio a causa delle circostanze che hanno portato allo stato di emergenza, e qualsiasi individuo o soggetto, compresi - senza intento limitativo - proprietari di hotel, ospedali, fornitori di alloggi senza scopo di lucro o qualsiasi altra persona o entità che fornisca un alloggio temporaneo per un periodo di trenta giorni o più ai soli fini di fornire assistenza nella risposta allo stato di emergenza.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal Sigillo  
privato dello Stato nella città di Albany, oggi 9  
maggio dell'anno duemilaventitré.

PER LA GOVERNATRICE

La Segretaria della Governatrice